



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016387/U Data: 13/09/2016 11:29
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge “Riordino Protezione Civile regionale”
Reg. Gen. 340**

Ad iniziativa della del Consigliere Gennaro Oliviero
Depositata in data 07settembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I e II Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

13 SET. 2016

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

PROPOSTA DI LEGGE

“Riordino Protezione Civile regionale”

A firma di

Gennaro Oliviero (PD)

ATTIVITA' LEG. VA
LEG. GEN. N.
340



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Protezione Civile della Campania tutela cittadini e insediamenti urbani del territorio dai danni che possano derivare da eventi naturali. La sua attività, in linea con le direttive governative e con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, si svolge secondo le tre fasi della prevenzione, della previsione e dell'emergenza con il soccorso alle popolazioni.

In quest'ottica il sistema di Protezione Civile della Regione Campania è così costituito:

- il centro funzionale per le previsioni meteorologiche e il monitoraggio permanente, che fornisce gli elementi per l'attivazione di preallarme e allarme previsti dai piani di emergenza;
- la Sala Operativa per la gestione delle operazioni di soccorso, struttura attiva 24 ore su 24 che gestisce le operazioni di soccorso da attivare al verificarsi dell'emergenza;
- la Scuola regionale di protezione civile, che si occupa della formazione di funzionari pubblici e volontari al fine di promuovere un'adeguata cultura di protezione civile sul territorio.

La Protezione Civile inoltre si serve, in caso di necessità, di risorse provenienti da altri Enti secondo quanto stabilito dalla legge n.225 del 1992.

La presente legge ha lo scopo di regolamentare la Protezione Civile campana, in modo tale da creare una rete che dalla Sala Operativa regionale si ramifichi sul territorio attraverso Sale Operative Provinciali le quali dovranno ricevere, analizzare e modulare tutte le informazioni ed i dati relativi agli eventuali eventi calamitosi, attraverso il coordinamento delle associazioni di volontariato locale e secondo quanto stabilito dall'art.14 della legge 225 del 1992 supervisionati dal Prefetto territorialmente competente.

La presente legge mira a dettare norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri finanziari o nuovi capitoli di spesa.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

CAPO I

Sistema Regionale di Protezione Civile

Art.1

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione pone a fondamento della presente legge l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali, per la gestione ed il controllo del sistema regionale di protezione civile al fine di ottimizzare la qualità previsionale, preventiva e di intervento e garantire la sicurezza dei cittadini, migliorando i tempi di reazione agli eventi calamitosi.

2. La Regione Campania è parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*) e provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 108 del D. lgs del 31 marzo 1998 n. 112, secondo il criterio di riparto di cui all'articolo 117, secondo comma, del titolo V della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e assume quale finalità prioritaria della propria azione la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi rilevanti per la protezione civile.

3. Il Sistema regionale di Protezione Civile persegue, oltre all'obiettivo di garantire l'incolumità dei cittadini, anche la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi, la tutela dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi, il sostegno e la valorizzazione del volontariato e l'armonizzazione delle politiche di protezione civile regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale, e in particolare con la programmazione urbanistica e di difesa del suolo.

4. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza scopo di lucro, inclusi i gruppi comunali di protezione civile che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti, concorre alle attività di protezione civile.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 2
Tipologia degli eventi e competenze

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
 - a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c. calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
2. Gli eventi sono definiti di rilievo regionale o locale in rapporto all'organizzazione necessaria per la gestione ed il superamento dell'emergenza, tenendo conto dell'ambito territoriale e della popolazione interessata, delle risorse finanziarie, operative e tecnico-scientifiche impiegate, dell'entità complessiva dei danni prodotti e temuti e dei conseguenti interventi necessari.
3. Restano ferme le disposizioni statali che disciplinano gli eventi calamitosi o catastrofici di rilievo nazionale e le attività straordinarie di protezione civile ad essi connesse, di cui all'art.5 della legge n.225 del 24.02.1992, con il coordinamento e la direzione unitaria del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per gli eventi straordinari il concorso della Regione e degli enti territoriali si esercita in base al principio di leale collaborazione con gli organi dello Stato, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge n. 225 del 24/02/192.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 3
Sistema regionale di Protezione Civile

1. Il Sistema regionale di Protezione Civile rappresenta l'insieme di tutti quegli elementi e soggetti che operano in sinergia tra di loro in materia di protezione civile come al comma 4 art.1 della presente legge.
2. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
 - a. all'elaborazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
 - b. alla prevenzione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - c. alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
 - d. all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
 - e. all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
 - f. al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - g. a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;

h. all'organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.

3. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, la Regione nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali e il Sistema Sanitario Regionale, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e tutte le altre forme di Associazioni di Volontariato di protezione civile di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge; all'attuazione delle attività di protezione di civile concorrono gli enti pubblici, i Vigili del Fuoco e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata che svolga attività di protezione civile.

4. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 4
Funzioni e compiti della Regione

1. Ai sensi dell'art.12 della legge 225/92 e della presente legge alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale.
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.
5. La Regione provvede, avvalendosi dell'Ufficio per la Protezione Civile e delle articolazioni del Genio Civile regionale, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.
6. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato qui istituito di protezione civile intervengono operativamente nell'organizzazione della Colonna mobile regionale.
7. L'iscrizione al registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste; le modalità di iscrizione ed archivio del registro sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Ambiente e Protezione Civile del Consiglio Regionale;
8. La Colonna Mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e procedure operative, in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'art. 2 lett. a) e b).



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

9. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, istituisce le Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile (SOPI), collocate presso le strutture provinciali del Genio Civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile individuate ed organizzate con apposito provvedimento del Presidente della Giunta Regionale. Le SOPI rappresentano il punto di riferimento per l'organizzazione del volontariato di protezione civile, dove confluiscono tutte le notizie ed i dati riferiti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) e b) della presente legge. <al verificarsi o in previsione di un'emergenza, alle attività della SOPI concorrono, ai sensi della legge 225/92 anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato e le altre strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di cui all'articolo 11 della legge 225/92. Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all'articolo 14 della legge 225/92.

10. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

- a. mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento Nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l'emergenza, il necessario concorso all'opera di soccorso;
- b. rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;
- c. definisce le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile, elaborando il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, da neve o incidente industriale;
- d. promuove l'organizzazione del volontariato di protezione civile e dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

e. predisporre le linee guida per la redazione dei piani provinciali , comunali ed intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della Protezione Civile;

f. assicura il raccordo della Sala operativa regionale con le sale operative di protezione civile (SOPC) presenti nelle Province.

11. E' istituito il Comitato regionale di Protezione Civile, con funzioni consultive e propositive e di supporto, anche al fine di coordinare ed armonizzare le iniziative della Regione con quelle di altre amministrazioni, enti ed organismi del sistema regionale, che può essere attivato per la gestione delle situazioni di emergenza.

12. Il Comitato regionale di Protezione Civile, la cui partecipazione è gratuita, è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) I rappresentanti delle amministrazioni individuati dall'art.11 della legge 225/92;
- c) I Prefetti delle province;
- d) Dai rappresentanti istituzionali degli uffici successivamente individuati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne disciplina anche il funzionamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente e la partecipazione alle riunioni del Comitato avviene a titolo gratuito;

14. Il Comitato regionale di protezione civile coordina periodiche riunioni con altri settori interessati e conferenze di servizio tra i soggetti pubblici e le strutture di volontariato per concertare le procedure da attuare in situazioni di emergenza.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 5
Funzioni e compiti delle province

1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, svolgono compiti e funzioni conferiti dall'attuale ordinamento in materia di Protezione Civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke followed by a horizontal stroke and a diagonal flourish.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

1. Nell'ambito del proprio territorio, i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e pertanto provvedono:
 - a) Alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;
 - b) Alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza; i piani devono provvedere anche all'approntamento delle aree attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di crisi e di emergenza;
 - c) Alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle associazioni locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, compresi quelli assicurati dalla Polizia Municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure dettate dai piani di emergenza di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - d) Alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;
 - e) All'attivazione dei servizi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
2. Il Comune può rendere disponibili, locali ed attrezzature a favore delle attività delle associazioni di volontariato locale di protezione civile;
3. Al verificarsi degli eventi di cui all'Art. 2 lett. a) e b), il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, provvedendo agli interventi necessari e dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al presidente della Regione.
4. Le Comunità Montane assicurano:



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

- a) La collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di prevenzione e protezione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
- b) La predisposizione e l'attuazione, in accordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le Comunità Montane possono dotarsi di una apposita struttura di Protezione Civile.

6. Le funzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo possono essere assunte dalle Unioni dei Comuni laddove costituite.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

CAPO II

STATO DI CRISI E SI EMERGENZA

Art. 7

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli avvenimenti di cui all'art. 2 lettere a) e b) che, per la loro natura ed estensione necessitano di un'immediata risposta della Regione, Il Presidente della Giunta regionale, in forza di quanto previsto all'art. 108 comma 1, lett. a), punto 2 del D.lgs. N. 112/1998, dichiara lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi sono demandati al Prefetto, secondo quanto stabilito dall'art.14 della legge 225/92, i compiti di coordinamento ed organizzazione degli interventi di emergenza, attraverso le SOPI con l'utilizzo dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato, in stretto raccordo con gli Enti Locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso delle popolazioni colpite ed a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 8

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Regione può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, dello stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate ed alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'art.2 lett a) e b).



*Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)*

Art. 9

Norme Finanziarie

1. La presente legge si finanzia attraverso le risorse disponibili sui capitoli di bilancio già a tal fine destinati.